



TRIBUNALE di PALMI

Il Presidente

Visto il proprio decreto prot. n. 932/20 U. del 7 maggio 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e dalle ulteriori modifiche di cui al D.L. 30 aprile 2020 n. 28), le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, ritenute necessarie per la c.d. fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **ossia per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020;**

Visto il successivo provvedimento n. 962/20 U. dell'11 maggio 2020, con il quale, sulla scorta della relazione redatta dal Responsabile per la Protezione e Prevenzione (RSPP) all'esito del sopralluogo effettuato nei due plessi del Tribunale di Palmi in data 7 maggio 2020 e ad integrazione del decreto n. 932/20 U. del 7 maggio 2020, sono state adottate ulteriori misure organizzative volte ad assicurare in modo effettivo il rispetto del c.d. distanziamento sociale (prevedendo, in particolare, il distanziamento delle postazioni di lavoro dei dipendenti, l'apposizione di barriere in plexiglas nelle cancellerie e nei locali in genere accessibili al pubblico, la predisposizione nel plesso di Piazza Amendola di due distinti percorsi per l'entrata e per l'uscita) e l'accurata pulizia/disinfezione/igienizzazione di superfici e ambienti;

Visto il proprio decreto n. 1094/20 U. del 1° giugno 2020 con il quale, tenuto conto dell'andamento tranquillizzante dell'infezione da COVID-19 nella Provincia di Reggio Calabria, è stato ampliato il numero e la tipologia dei processi da trattare per quanto riguarda il settore penale dibattimentale;

Considerato che il D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, che ha modificato l'art. 83 del D.L. n. 18/20 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27) con riferimento alla durata della fase 2 dell'emergenza epidemiologica, è stato a sua volta modificato dalla L. di conversione 25 giugno 2020 n. 70, la quale sul punto ha stabilito che all'art. 3, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2020".»¹;

¹ Il comma 6, primo periodo, dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, nel testo risultante dalla legge di conversione e dal D.L. n. 28/20, è così formulato:

"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVI-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari,

Ritenuto:

- che, per effetto della suddetta modifica, dal 1° luglio 2020 – cessata la fase 2 dell'emergenza sanitaria – l'attività giudiziaria deve riprendere il suo normale corso, **fatti salvi "gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28"**, come recita l'art. 2 della legge di conversione del D.L. n. 28/2020;
- che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio non possono trovare più applicazione, **quanto agli affari giudiziari da trattare e alle modalità della loro trattazione**, le disposizioni di cui ai decreti presidenziali n. 932 U. del 7 maggio 2020 e n. 1094/20 U. del 1° giugno 2020, l'emendamento legislativo comportando la trattazione di tutti gli affari e la celebrazione in aula e in presenza di tutte le udienze, sia civili che penali, **fatte salve, per il settore civile, le udienze a trattazione scritta** (o cartolare telematica), ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), del D.L. n. 18/20, **per le quali sia stato già emesso il decreto previsto dall'art. 3 dell'apposito Protocollo sottoscritto il 7 maggio 2020 dal Tribunale di Palmi e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi e, per il settore penale, le udienze in videocollegamento da remoto che eventualmente fossero state già fissate;**
- che, tuttavia, **non essendo ancora cessato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dovendosi perciò continuare a rispettare l'obbligo del distanziamento sociale**, al fine precipuo di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone nelle aule di udienza, nei corridoi e, più in generale, negli spazi interni dei due plessi del Tribunale, **è necessario che le cause civili** (ivi comprese quelle di previdenza e assistenza obbligatorie e le procedure esecutive) **e i processi penali siano trattati per fasce orarie - e ove possibile - ad orario fisso predeterminato**, secondo quanto meglio verrà specificato in dispositivo, tenuto conto, peraltro, che occorre ancora verificare, tramite un nuovo intervento da parte del RSPP, quante persone possono essere contemporaneamente presenti in ciascuna aula di udienza senza mettere a rischio la salute;

Ritenuto, altresì, di dovere confermare:

- **per tutto il mese di luglio 2020**, le disposizioni di cui alla lettera C del decreto n. 932 U. del 7 maggio 2020 (attinenti agli obblighi informativi), che si riporteranno nel dispositivo per comodità di lettura;
- **fino a nuovi eventuali provvedimenti organizzativi**, le disposizioni che limitano l'accesso del pubblico alle cancellerie e la prenotazione dei servizi, tenuto conto del fatto che non sono state ancora installate le barriere di plexiglas, ritenute necessarie dal RSPP per la sicurezza, di cui è stato autorizzato solo

sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative agli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute [...]".

qualche giorno fa l'acquisto da parte del Ministero e di cui il Tribunale si doterà di qui a breve;

Ritenuto, infine, **quanto al lavoro del personale amministrativo**, che nella relativa organizzazione – pur essendo tuttora vigente la norma di cui all'art. 87 del D.L. n. 18/20, che non è stato oggetto di alcuna modifica da parte del D.L. n. 28/20 (né della legge di conversione n. 70/20)² –, debba tenersi conto della ripresa dell'attività giudiziaria ordinaria e della conseguente necessità di incrementare quanto più possibile i presidi giornalieri, sì da avere ogni giorno in ufficio una presenza media giornaliera di dipendenti pari a circa il 90%³ del personale in servizio;

DISPONE

Quanto segue.

A. Con specifico riferimento alle udienze civili:

1. Le cause saranno trattate in aula per fasce orarie e – ove possibile – ad orario fisso predeterminato, nel rispetto del Protocollo sulla gestione delle udienze civili e con durata non eccedente le ore 14.30. In deroga a quanto previsto nel medesimo Protocollo, il rispetto delle fasce orarie riguarderà anche le cause di previdenza e assistenza obbligatorie e le procedure esecutive.
2. Tutti i soggetti del processo sono tenuti a rispettare una distanza fisica adeguata, così come dettato nelle regole di condotta diramate dal Ministero della salute.
3. **I giudici sono autorizzati a rinviare le cause**, ove ciò sia necessario per consentire lo svolgimento delle udienze con le modalità innanzi descritte e nel rispetto delle regole igieniche precauzionali. Nel rinvio si dovrà tenere conto dei criteri di priorità: potranno, dunque, essere rinviate le cause di più recente iscrizione a ruolo, che non rivestano carattere di urgenza e che non siano di rilevante valore economico, da desumere dall'importo del contributo unificato. I provvedimenti di rinvio e l'indicazione delle fasce orarie saranno tempestivamente comunicati dalla cancelleria in via telematica.
4. Gli avvocati ridurranno quanto più possibile i tempi di trattazione delle cause in udienza, riportandosi ai propri scritti depositati telematicamente
5. **Verranno celebrate le udienze a trattazione scritta (o cartolare telematica) fissate con decreto emesso prima del 1° luglio 2020.**

B. Con specifico riferimento alle udienze penali:

6. Anche i processi penali saranno scaglionati per fasce orarie.

² Tale norma – è bene rammentarlo – dispone che *fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19* (cioè, allo stato, fino al 31 luglio 2020), *ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.*

³ Attualmente il lavoro agile o smart working vede quotidianamente impegnato nei presidi in ufficio per le attività non delocalizzabili circa il 75% del personale in servizio.

7. **Le udienze si celebreranno a porte chiuse**, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., e dovranno comunque essere **rispettate in aula le regole del c.d. distanziamento sociale** per cui per i maxi processi a carico di imputati detenuti **verrà utilizzata l'aula "Scopelliti"** (aula bunker) **e, se occorre, anche l'aula c.d. Assise** attrezzata per la multivideoconferenza, in collegamento tra loro.
8. I giudici monocratici e i collegi giudicanti sono comunque autorizzati a rinviare i processi, ove ciò sia necessario, per consentire lo svolgimento delle udienze con le modalità sopra descritte nel rispetto delle regole igieniche precauzionali e comunque a richiesta dei difensori, fatta eccezione per i processi riguardanti detenuti. La data di rinvio verrà individuata tenendo conto dei criteri di priorità legali e di quelli fissati a livello distrettuale.
9. Nei processi collegiali calendarizzati per la discussione, al fine di contenere quanto più possibile i tempi della permanenza in aula, **si raccomanda alle parti processuali il deposito di memorie scritte da far pervenire in cancelleria in tempo congruo a mezzo PEC al seguente indirizzo:**
dibattimento.collegiale.tribunale.palmi@giustiziacert.it
10. Potranno essere celebrate da remoto, **in videocollegamento mediante l'applicativo Microsoft Teams**, le udienze penali che fossero state già fissate con tale modalità di trattazione in data anteriore al 1° luglio 2020.

C. Obblighi informativi.

11. I magistrati, togati e onorari, e il personale amministrativo, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID-19, sono tenuti in ogni caso, e anche in assenza dei relativi sintomi, a darne immediata comunicazione al proprio medico di Medicina generale, oppure a telefonare al numero verde regionale 800-767676 appositamente istituito, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, nonché ad informare il Presidente del Tribunale e il Dirigente amministrativo.
12. Ai magistrati, togati e onorari, al personale amministrativo e all'utenza è interdetto l'accesso all'ufficio ove venga riscontrato all'atto della misurazione una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

D. Disciplina dell'accesso del pubblico al Tribunale e altre misure riguardanti la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.

13. Si confermano - **fino a nuove eventuali provvedimenti organizzativi** - le disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne l'orario di apertura delle cancellerie (dalle 8.30 alle ore 12.30 nei giorni da lunedì a venerdì e, nella giornata di sabato, attraverso l'istituto della reperibilità, secondo le modalità organizzative contenute nel provvedimento della Presidenza e della Dirigenza

amministrativa di questo Tribunale del 3 aprile 2020⁴), l'accesso ai servizi mediante prenotazione telefonica o telematica.

14. Si confermano, altresì, le seguenti disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 932 U. del 7 maggio 2020:

- a) L'accesso a ciascuno dei due plessi del Tribunale è consentito a **poche persone per volta** in modo tale che non si creino assembramenti nei locali e sia sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro. Il personale di vigilanza curerà che l'accesso si svolga con queste modalità.
- b) Alle cancellerie si può accedere **una persona per volta** e rispettando comunque la distanza interpersonale minima di almeno un metro.
- c) Chiunque accede all'Ufficio **ha l'obbligo di indossare la mascherina** per tutto il tempo di permanenza al suo interno; è raccomandato altresì l'uso dei guanti in lattice mono-uso. Tale prescrizione riguarda anche il personale addetto alla vigilanza e alle pulizie.

15. Viene demandato al Dirigente amministrativo di adottare le disposizioni organizzative in ordine alla composizione e gestione dei presidi giornalieri (per vero già incrementati nella misura massima possibile con provvedimento dirigenziale del 29 giugno 2020) all'attività esigibile con il lavoro a distanza (ormai ridotto al minimo) e all'eventuale rimodulazione dei progetti lavorativi alla luce delle esigenze derivanti dalla ripresa dell'attività giudiziaria.

Si comunichi con urgenza:

- a tutti i Magistrati dell'Ufficio;
- al Dirigente Amministrativo;
- al Procuratore della Repubblica di Palmi;

⁴ Con tale provvedimento è stato disposto "che con decorrenza da sabato 4 Aprile 2020, e sino a diversa disposizione, in sostituzione del presidio, nella giornata del sabato, per le attività in scadenza e/o urgenti di cui ai decreti presidenziali richiamati in premessa, si ovvierà attraverso l'istituto della reperibilità.

Deve intendersi in reperibilità chi risulta inserito nei presidi eventualmente già predisposti, e comunque, per le giornate di sabato in cui non sia stato ancora organizzato il presidio, sarà in reperibilità il personale amm.vo che, per numero, criteri, modalità e profilo professionale, sarebbe stato inserito nei presidi.

Il personale di vigilanza - al quale previamente saranno comunicati i nominativi dei dipendenti in reperibilità i recapiti telefonici - metterà in contatto l'utente esterno con il Funzionario Giud./Canc. Esperto, il quale verificherà se l'attività richiesta rientri fra quelle urgenti e/o in scadenza e, quindi, rinvierà l'attività o prontamente si porterà presso il proprio ufficio per assolvere alla stessa.

A tal fine si ricorda e ribadisce l'orario di servizio al pubblico è fissato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per gli adempimenti processuali penali connessi all'attività della locale Procura della Repubblica, alla quale previamente saranno comunicati i nominativi dipendenti in reperibilità i recapiti telefonici, la chiamata in Ufficio sarà attivata dallo stesso ufficio requirente.

Seguiranno eventualmente disposizioni integrative e migliorative del sistema delineato che si renderanno opportune e necessarie".

- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri;
- al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria.
- Alle Organizzazione Sindacali e alla R.S.U.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi.

Palmi, 30 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale

Concettina Epifanio
